

**B.L.O. IMMOBILIARE SRL**  
**Via Ugo Foscolo 3**  
**35131 PADOVA**



**Nuova costruzione edificio a destinazione commerciale e ricettiva in via Arduino**  
**- Località Marghera, Comune di Venezia**

**Integrazioni al piano di utilizzo delle terre di cui alla nota della Provincia di**  
**Venezia prot. 97807 del 30/11/2015**

**Allegato 1 – Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 15 novembre 2012**

Redatto da:

**Ing. Enrico Fabris**

Via Andrea Costa n. 55

30172 Mestre (VE)

Febbraio 2016

modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti in materia d'approvazione dei progetti di bonifica concernenti il sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera.

L'Avv. Pernice rileva, altresì, l'assenza del Ministero della Salute, nella persona della Dott.<sup>ssa</sup> Rossella Colagrossi, regolarmente convocato con nota prot.n. 0034879 del 9/11/2012, ricevuta regolarmente, come risulta dal messaggio di conferma *allegato al presente verbale sotto la lettera B)*, onde costituirne parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.

In via preliminare, la Regione ricorda che "Ai sensi della DGRV 4145/2009 "Ulteriori indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di coordinamento del d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10", l'autorizzazione del progetto di bonifica sostituisce le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri compresi quelli relativi alla V.I.A. "con esclusione degli stoccaggi definitivi e degli impianti di incenerimento"; comunica, pertanto, che i progetti di messa in sicurezza/bonifica esaminati all'O.d.G. della presente Conferenza di Servizi non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

La Regione ricorda, altresì, che lo studio idrogeologico relativo all'area di Venezia – Porto Marghera, redatto dalla Provincia di Venezia su incarico della Regione stessa, è stato concluso e, pertanto, non è necessario realizzare ulteriori piezometri per indagare la seconda falda.

Le Amministrazioni presenti concordano che laddove è richiesto il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor, si applicheranno i criteri e le modalità applicative di verifica delle emissioni, riportati nell'allegato 4 al protocollo operativo per la caratterizzazione in corso di approvazione, previsto dall'Accordo di Programma per il SIN di Venezia (Porto Marghera) del 16/04/2012.

Si passa quindi ad esaminare i seguenti elaborati di cui al punto n. 1 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, trasmessi da B.L.O. s.r.l.:

- a) *"Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera – Venezia - Caratterizzazione ambientale ai sensi del Titolo V- Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 dell'area di proprietà sita del Comune di Venezia - Località Marghera"*, trasmesso in data 15/03/2011, acquisito dal MATTM al prot. 9757/TRI/DI del 28/03/2011;
- b) *"Aree Agricole - Ca' Emiliani. Risultati delle Indagini condotte sulle acque sotterranee (Giugno 2011) "*, trasmesso in data 6/09/2011, acquisito dal MATTM al prot. 27734/TRI/DI del 12/09/2011;



- c) *"Piano di Caratterizzazione area B.L.O. s.r.l. Risultati delle Indagini"*, trasmesso in data 20/09/2011, acquisito dal MATTM al prot. 28713/TRI/DI del 21/09/2011;

In merito a detti documenti, la Conferenza di Servizi istruttoria del 14/06/2012 ha formulato una serie di osservazioni/prescrizioni in merito ai documenti in esame (*allegate al presente verbale alla lettera C*), onde costituirne parte integrante e sostanziale).

Inoltre, in data 20/06/2012, ISPRA ha trasmesso con nota prot.0023669 il proprio parere tecnico sul documento di cui al sottopunto c). Con tale parere, acquisito dal MATTM al prot.18273/TRI/DI del 20/06/2012, ISPRA ha preso atto che le indagini effettuate dall'Azienda mostrano nel suolo l'assenza di superamenti delle CSC relative a siti con destinazione d'uso industriale. Mentre nelle acque di falda risultano superamenti delle CSC. In merito all'attribuibilità di tali superamenti degli stessi a valori di fondo e agli obiettivi di qualità da adottare per le acque sotterranee nel caso specifico, ISPRA ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni formulate in merito da ARPAV.

Nel corso della discussione si sottolinea, inoltre, che la Conferenza di servizi istruttoria del 14/6/2012 ha preso atto che:

- a) le risultanze delle indagini effettuate dall'Azienda mostrano l'assenza di superamenti delle CSC per l'uso industriale nel suolo insaturo e i superamenti delle CSC nelle acque sotterranee, e per questi ultimi è stata rimessa ad ARPAV le determinazioni definitive circa l'attribuibilità degli stessi a valori di fondo e agli obiettivi di qualità da adottare per le acque sotterranee nel caso specifico;
- b) ARPAV ha trasmesso la nota prot.131327/2011, acquisita dal MATTM al prot. 35996/TRI/DI del 28/11/2011, avente ad oggetto la validazione dei dati analitici, con la quale ha evidenziato che l'approccio metodologico adottato per la convalida dei dati analitici nell'ambito delle campagne di caratterizzazione necessita di un numero di campioni maggiore. Nella medesima nota ARPAV ha dichiarato che, nel caso specifico, la validazione consiste nelle controanalisi già trasmesse, che indicano:
  - per i suoli assenza di superamenti della colonna B Tab. 1 All. 5 Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
  - per le acque di falda, superamenti di Arsenico, Ferro, Manganese delle CSC fissate dalla vigente normativa e di Ione Ammonio (rispetto al valore di riferimento indicato da ISS in 0.5 mg/l nel parere trasmesso con nota prot. 641488 IA.12, acquisito dal MATTM al prot. n. 9093/RIBO/B del 17/09/2003, *allegato al presente verbale alla lettera D*), onde costituirne parte integrante e sostanziale). Inoltre, in merito allo studio eseguito dall'Azienda, sulla contaminazione delle acque di falda, ARPAV *"ritiene verosimile la conclusione che i parametri Arsenico, Ferro, Manganese e Ione Ammonio non siano,*

*sulla base delle informazioni fornite, direttamente correlabili ad alcuna attività svolta nel passato nel sito";*

- c) la Conferenza di servizi istruttoria del 14/6/2012 ha ritenuto superata la prescrizione della CdS decisoria del 4/6/2008, in cui si chiedeva all'Azienda di prevedere l'ubicazione di alcuni sondaggi in prossimità di ex discariche ricercando i parametri previsti dalle tab.1 e 2 dell'Allegato n. 5, Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs.152/06 in quanto le predette discariche sono esterne all'area di competenza dell'Azienda B.L.O. s.r.l. ed interne all'area "Cà Emiliani" e tali sondaggi sono previsti dal piano di caratterizzazione dell'area "Cà Emiliani" medesima, di competenza del Comune di Venezia;
- d) la Conferenza di Servizi istruttoria del 14/6/2012 ha preso atto di quanto rilevato da ARPAV nel parere prot.131327/2011, acquisito dal MATTM al prot. 35996/TRI/DI del 28/11/2011, nel quale si afferma che *"si ritiene opportuno il monitoraggio dei parametri arsenico e ione ammonio per verificare l'evoluzione del fenomeno al fine di confermare l'attribuzione del loro contenuto nelle acque ad origini naturali e/o diffuse"*,

preso atto dei risultati delle indagini di caratterizzazione dell'area, dopo ampia discussione, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di richiedere all'Azienda di:

1. eseguire il monitoraggio, in contraddittorio con gli Enti locali di controllo, del parametro Arsenico per verificare l'evoluzione del fenomeno al fine di confermare l'attribuzione del loro contenuto nelle acque ad origini naturali e/o diffuse.;
2. effettuare il monitoraggio, in contraddittorio con gli Enti locali di controllo, del piezometro di seconda falda n. 2255 di tale parametro con cadenza almeno trimestrale, in modo da seguirne l'evoluzione atteso il valore rilevante (30,58 mg/l) per lo Ione Ammonio nelle acque di seconda falda, che si discosta da analoghe situazione riscontrabili nella Bassa pianura, come evidenziato da ARPAV nel parere tecnico del 23 novembre 2011.

Nel rispetto delle dette prescrizioni, che l'Azienda è tenuta ad adempiere secondo modalità concordate con gli organi di controllo, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di ritenere concluso il procedimento ai sensi dell'art. 242, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Si passa quindi all'esame dei seguenti documenti di cui al punto n. 2 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, trasmessi da TAMOIL S.p.A.:

- a) *"Progetto Operativo di Bonifica"*, trasmesso da IT Group Italia s.r.l. per conto della Società medesima ed acquisito dal MATTM al prot. 14829 TRI/DI del 06/05/2011;